CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 52202961

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 16466

Numero raccolta: 9781

Data stipula: 18/12/2024

Notaio: CRISTIANO CASALINI

Codice fiscale: CSLCST64H10E512R

Natura:
CONTRATTO DI SERVIZIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA

Parti:
1-Persona Giuridica: AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A. - 02737960233
2-Persona Giuridica: COMUNE DI VERONA - 00215150236

Annotazioni:
1-REGISTRAZIONE
UFFICIO: VERONA
DATA: 24/12/2024
NUMERO: 44161
SERIE: 1T
IMPORTO: € 245

Comune di Verona

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 02 ottobre 2024 n. 62

Oggetto: CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA': AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AD AMIA VERONA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/12/2022, N. 201" C.U.P.: I31E24000200004.

L'anno 2024 il giorno 02 del mese di Ottobre convocato nelle forme di legge si è riunito il Consiglio comunale, secondo le modalità indicate dall'art. 29 bis del Regolamento del Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Presiede: VERONICA ATITSOGBE

Partecipa: LUCIANO GOBBI (IL SEGRETARIO GENERALE)

Risultano presenti e assenti i consiglieri come dal seguente prospetto:

TOMMASI DAMIANO	Presente	PADOVANI CARLA	Presente
ADAMI MARIA FIORE	Assente	PAPADIA SALVATORE	Presente
AGNOLI CARLA	Presente	PISA LUIGI	Assente
ATITSOGBE VERONICA	Presente	PIVA GIACOMO	Presente
BATTAGGIA ALBERTO	Presente	POLI PAOLA	Presente
BEGHINI CARLO	Presente	REA GIUSEPPE	Presente
BERTAIA ANNA	Assente	ROSSI PAOLO	Assente
BISINELLA PATRIZIA	Presente	ROTTA ALESSIA	Presente
BRESAOLA MICHELE	Presente	RUSSO ROSARIO	Presente
CONA GIACOMO	Presente	SBOARINA FEDERICO	Assente
CASELLA FRANCESCO	Presente	SEGATTINI FABIO	Presente
CUGINI JESSICA VERONICA	Presente	STELLA CHIARA	Presente
DIDONE' LORENZO	Assente	TONNI SERGIO	Presente
FALEZZA ALBERTO	Presente	TOSI BARBARA	Assente
FASOLI FRANCESCO	Presente	TRINCANATO PIETRO GIOVANNI	Presente
FERRARI LEONARDO	Presente	VERZE' BEATRICE	Presente
LELLA ANTONIO	Presente	VALLANI STEFANO	Presente
MARIOTTI MASSIMO	Presente	ZAVARISE NICOLO'	Presente
MOLINO ANNAMARIA	Presente		

e pertanto, alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti 30 e assenti 7 su un totale di 37 membri del Consiglio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE, sottoscritto con firma digitale,
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

**********omissis il resto**********

IL CONSIGLIO COMUNALE
IN VESTE DI ASSEMBLEA DI BACINO

- Vista la proposta di deliberazione n. 96/2024 del 24/09/2024, presentata dalla Direzione Consiglio di Bacino Rifiuti, inerente l'oggetto e depositata agli atti;

- Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore T. Ferrari;

- Udito il dibattito svoltosi con l'intervento dei Consiglieri e dell'Assessore T. Ferrari, come riportato nel separato sommario verbale della seduta a cui si fa integrale rinvio;

Premesse

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 772 del 30/11/1999, esecutiva, il Comune di Verona ha stato approvato il contratto con AMIA Verona S.p.A. (già Azienda Speciale AMIA), stipulato in data 17/02/2000 e con scadenza al 31/12/2028, avente ad oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- nell'anno 2012 è stato attuato un processo di riorganizzazione societaria che, in linea con le proposte formulate dall'Amministrazione Comunale di Verona e dal C.d.A. di AGSM Verona S.p.A., ha comportato il conferimento da parte del Comune dell'intera partecipazione azionaria di AMIA Verona S.p.A. in AGSM Verona S.p.A. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2012, esecutiva), con decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese (13/08/2012);

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico Ambiente), ha disposto quanto segue:

  - all'art. 200 che *"la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali…Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza,… provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali"*;

  - all'art. 202 che *"l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie…"*;

  - all'art. 198 che "*I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267…I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti…*" (il comma 5 dell'art. 113 è stato successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168.;

  - all'art. 204 che *"I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

parte delle Autorità d'ambito. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta."

- Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Verona ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 52/2012, recante *«Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)"*, con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1145 del 10/09/2015 è stato istituito il Consiglio di Bacino Verona Città, delegando le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino e alle Sue strutture organizzative, agli Organi politici e agli Uffici del Comune stesso;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/12/2015, esecutiva, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, è stata approvata l'adesione del Comune di Verona al Consiglio di Bacino Verona Città, procedendo alla sua costituzione, dando atto che lo stesso opererà in nome e per conto del Comune di Verona per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Verona Città per il periodo di 20 anni a decorrere dall'approvazione del provvedimento stesso e stabilendo, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1145 del 01/09/2015, che le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino sono così delegate:

- il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino;
- la Giunta Comunale è organo esecutivo del Consiglio di Bacino;
- la Direzione dell'Ufficio di Bacino, cui è preposto un Direttore (Dirigente), con responsabilità organizzativa e gestionale dell'Ufficio stesso, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2015, esecutiva, era stata dichiarata di pubblico interesse la proposta di finanza di progetto denominata "Project financing per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, della gestione del verde pubblico e della disinfestazione nel Comune di Verona", presentata da AMIA Verona S.p.A. con P.G. n. 209199 del 16 luglio 2015, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010;

- con determinazione dirigenziale n. 5028 del 07/10/2016 è stata indetta la gara a procedura ristretta e conseguentemente pubblicato il Bando di gara n. 36/2016, il cui disciplinare prevedeva una durata della concessione pari ad anni 15 e un termine per la presentazione delle offerte da ultimo prorogato all'11/06/2018;

- in data 15/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la mozione n. 168, che "*impegna l'Amministrazione Comunale a sospendere immediatamente o ad annullare l'attuale procedura di finanza di progetto per l'affidamento della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana, di manutenzione delle aree verdi, di prevenzione biologica … al fine di valutare tra tutte le opzioni alternative consentite dalla legge*" ivi specificate;

- con nota pervenuta in data 23/05/2018, P.G. n. 159876/2018, il promotore AMIA Verona S.p.A., a seguito di deliberazione del C.d.A. in data 23/05/2018, ha inviato le proprie considerazioni afferenti alla procedura di project financing in corso;

- il Consiglio Comunale, nella veste di Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 30 del 31/05/2018, esecutiva, ha ritenuto che dalla stessa emergessero elementi tali da indurre ad una riconsiderazione dell'interesse pubblico al prosieguo del procedimento di project financing messo in gara e, quindi, è pervenuto alla decisione di attivare il procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di dichiarazione di pubblico interesse e di sospendere, conseguentemente, la procedura di gara fino all'esito di tale procedimento, da concludersi entro 6 mesi;

- la Giunta Comunale, quale organo esecutivo del Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 216 del 30/07/2018, esecutiva, ha disposto: 1) di approvare la relazione tecnico-amministrativa del Direttore dell'Ufficio di Bacino Verona Città, che illustrava i presupposti tecnico-giuridici e i contenuti del progetto di servizio, al fine di addivenire nei tempi previsti alla decisione finale; 2) di attuare l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale, in qualità di Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 30 del 31/05/2018, provvedendo alla verifica della sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di dichiarazione di pubblico interesse;

- con determinazione del Direttore dell'Ufficio di Bacino n. 6326 del 05/12/2018 è stato affidato l'incarico di analisi e verifica dell'attendibilità e attualità del progetto preliminare e del Piano Economico Finanziario del project financing al Prof. Stefano Pozzoli;

- con deliberazione n. 58 del 13/12/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale, in veste di Consiglio di Bacino, ha stabilito al punto 2) del dispositivo di "confermare, nella veste di Consiglio di Bacino, la sospensione della gara di project financing sino alla conclusione del procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di dichiarazione di pubblico interesse";

- la Giunta Comunale – in esito alla verifica disposta dal Consiglio di Bacino con provvedimento n. 30/2018 – con deliberazione n. 148 del 20/05/2019, esecutiva, ha recepito le conclusioni della consulenza affidata al Prof. Stefano Pozzoli, riservando al Consiglio di Bacino le determinazioni del caso;

- a seguito di ciò, il Direttore dell'Ufficio di Bacino Verona Città nel 2019 ha predisposto una proposta di deliberazione per la verifica dell'attendibilità ed attualità del progetto, delibera che veniva tuttavia sospesa nelle more dell'operazione di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A. in AGSM Verona S.p.A., a seguito della quale era previsto un processo di riorganizzazione societaria che valutasse anche la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilabili del bacino Verona Città secondo un modello in house providing, salvaguardando, così, le competenze e le professionalità acquisite dall'attuale gestore AMIA Verona S.p.A.;

- in data 19/09/2019 il Consiglio Comunale di Verona ha approvato 2 mozioni aventi ad oggetto: mozione n. 1280 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle aree verdi"; – mozione n. 1323 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle cc.dd. "aree verdi";

- nelle more della procedura di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A. in AGSM Verona S.p.A., con deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 30/12/2019, esecutiva, è stata deliberata, ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. n. 152/2006, la prosecuzione del servizio da parte del gestore AMIA Verona S.p.A.;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/10/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di AIM Vicenza S.p.A. in AGSM Verona S.p.A., efficace dal 01/01/2021;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

- con successiva deliberazione n. 462 del 15/12/2020, esecutiva, la Giunta Comunale in veste di organo esecutivo del Consiglio di Bacino, ha preso atto che il Consiglio Comunale, in veste organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino, non si era espresso relativamente al procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti per la revoca del provvedimento di dichiarazione di pubblico interesse e che pertanto "...ai sensi dell'art. 204 (gestioni esistenti) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale -, AMIA Verona S.p.A., in qualità di soggetto che esercita il servizio di gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della parte quarta del predetto decreto, continuerà a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del nuovo servizio da parte del Consiglio di Bacino di Verona Città";

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 14/10/2021, esecutiva, l'Amministrazione ha revocato il project financing presentato da AMIA Verona S.p.A., prevedendo di avviare con AGSM AIM S.p.A. il procedimento per la predisposizione di un piano industriale e un processo di riorganizzazione societaria che valutasse anche la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilabili del Bacino Verona Città secondo un modello in house providing, salvaguardando così le competenze e le professionalità acquisite dall'attuale gestore AMIA Verona S.p.A. e il patrimonio umano ed esperienziale dei lavoratori da essa dipendenti;

- con deliberazione n. 20 del 13/04/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato una complessa operazione, che prevedeva la costituzione di una NewCo a totale partecipazione diretta del Comune di Verona, quindi in controllo pubblico, denominata "AMIAVR S.p.A.", che avrebbe acquisito il 100% della Società AMIA Verona S.p.A., opportunamente depurata dalle attività e dalle partecipazioni non necessarie allo svolgimento dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde, mediante scissione parziale e trasferimento del ramo d'azienda residuale ad altra nuova società, costituita da AGSM AIM S.p.A. e mantenuta sotto il suo controllo. Una volta acquisito il 100% di AMIA Verona S.p.A. da parte della NewCo comunale, si sarebbe proceduto alla fusione inversa di AMIAVR S.p.A. in AMIA Verona S.p.A., la quale a sua volta avrebbe adeguato lo Statuto per avere le caratteristiche di società *in house providing*;

- pertanto, secondo quanto previsto dalla sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022:

  - in data 01/12/2022, con Atto del Notaio Casalini Rep. n. 15.511 - Racc. n. 9.206, è stata costituita la NewCo AMIAVR S.p.A., controllata diretta *in house* del Comune di Verona.
  - con Atto del Notaio Gavras del 05/04/2023 Rep. n. 5.423 - Racc. n. 3.684, AMIA Verona S.p.A ha trasferito il ramo d'azienda "Partecipazioni" alla NewCo AGSM AIM Ambiente S.r.l costituita in data 01/06/2022 da AGSM AIM S.p.A;
  - con Atto dello stesso Notaio del 05/10/2023 Rep. n. 6.045 - Racc. n. 4.178, sempre AMIA Verona S.p.A. ha trasferito l'ulteriore ramo d'azienda residuale "TM" a Transeco S.r.l.;

- con deliberazione n. 41 del 20/07/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino, ha approvato il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino Verona Città: il Consiglio di Bacino Verona Città ha inteso esercitare le proprie funzioni di pianificazione ed organizzazione del Servizio dotandosi di uno strumento di programmazione quindicennale che, nel recepire le indicazioni contenute nel piano d'ambito regionale ed in coerenza con l'indirizzo già espresso dal Comune di Verona con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 in merito all'affidamento in house providing, individuasse le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base della quantificazione della domanda di servizio, della sua articolazione settoriale e territoriale ed in coerenza con la normativa regolatoria, tenuto altresì conto della perimetrazione del servizio e delle indicazioni inerenti alla qualità (TQRIF) espresse da ARERA .

- con deliberazione n. 68 del 23/11/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha dato indirizzo al Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Verona e socio Unico di AMIAVR S.p.A., di approvare l'operazione di acquisto di AMIA Verona S.p.A., ritenendo che, una volta perfezionato l'acquisto, sia necessario procedere all'immediato affidamento diretto dei servizi di igiene urbana e di gestione del verde pubblico direttamente ad AMIA Verona S.p.A. **mediante l'istituto dell'*in house providing* c.d. "a cascata"**, ponendo altresì in essere le attività preliminari necessarie per addivenire alla fusione inversa tra le due Società;

- con Atto del Notaio Casalini del 29/11/2023 Rep. n. 16046 - Racc. n. 9.497, la scissa AMIA Verona S.p.A. è stata acquistata al 100% da AMIAVR S.p.A., uscendo quindi dal perimetro del Gruppo AGSM AIM;

- da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 19/03/2024, esecutiva, la Giunta comunale, nella sua veste di Comitato di Bacino, ha dato atto che ai sensi dell'art. 204 (Gestioni esistenti) del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, AMIA Verona S.p.A., in qualità di soggetto esercente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, continuerà a gestire il servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per il nuovo affidamento *in house*;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

Considerato che:

- il recente D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una apposita relazione in capo all'ente affidante, mentre all'articolo 17 è prevista, riguardo alla scelta all'affidamento del Servizio a Società *in house,* la redazione di una motivazione qualificata e rafforzata in capo all'ente affidante;

- il Consiglio di Bacino Verona Città coincide con il territorio del Comune di Verona e si configura, ex art 3 c. 6 lett c) e d) della L.R. Veneto n. 52/2012 quale Ente Territorialmente Competente (ETC) per l'affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e per la stipula del relativo contratto di servizio;

- la Società AMIA Verona S.p.A.

  - dopo essere stata opportunamente depurata dalle attività e dalle partecipazioni non necessarie allo svolgimento dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde, opera esclusivamente per la realizzazione di attività di produzione di servizi, sia a rilevanza economica che strumentale, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Verona;
  - è interamente partecipata da AMIAVR S.p.A. (indicata anche come "Socio Unico"), e soggetta al controllo analogo del Comune di Verona che detiene l'intero capitale del Socio Unico e pertanto:

- soddisfa i requisiti dettati dagli artt 2 co. 1 lett b) e o) D.Lgs e 16 c 1 e 3 175/2016 (TUSP) per il modello *in house providing*;
- trova applicazione l'istituto '***in house*** **"a cascata"** prevista dall'art. 2, co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) secondo cui il "*controllo analogo..può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";*
- come previsto dall'articolo 5 comma 3 lett a) dello statuto societario, nel rispetto dell'art 16 D.Lgs 175/2016 "*deve effettuare oltre l'ottanta percento del fatturato in adempimento dei compiti affidati dal Comune di Verona*". La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, anche rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

- con nota PG n. 203193 del 29/05/2024 AMIA Verona S.p.A. ha quindi trasmesso l'Offerta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, corrispondente alle linee programmatiche del Piano D'Ambito sopra richiamato, e comprensiva di Piano Industriale e PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento ex art 8 all. A Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF); tale offerta presenta i caratteri della gestione efficiente ed efficace della servizio pubblico affidato, nonché risulta corrispondente alle esigenze dell'Ente affidante;

- con successiva nota PG n. 276407 del 22/07/2024 AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso il PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento ex art 8 all. A Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF) asseverato ai sensi dell' art 14 c 4 D.lgs 201/2022, dal quale si evincono la sostenibilità e l'equilibrio economico finanziario del servizio reso al Comune di Verona;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

- con deliberazione di Consiglio Comunale n 57 del 19/09/2024, immediatamente eseguibile e corredata dal Parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino ha approvato la "scelta per la modalità di gestione per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani" e la "*Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale per la raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona"* ex artt. 14 commi 2, 3 e 4 e 31 commi 1 e 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, indicando l' *in house* quale modalità di gestione prescelta.

Dato altresì atto che:

- poiché la normativa introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 è ancora recente e non è ancora consolidata una prassi e una giurisprudenza al riguardo, si precisa - come nota metodologica - che nel redigere la una motivazione qualificata e rafforzata in capo all'ente affidante sottoposta all'esame del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto, si è ritenuto di predisporre una specifica relazione uniformando la stessa allo schema-tipo predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

- la materia e la conseguente istruttoria risultano particolarmente complesse, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 5819 del 2022, è stata affidata alla Società Studio Pozzoli srl l'attività di supporto nella predisposizione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, e con Determinazione Dirigenziale n. 5284 del 24/11/2023 è stato affidato alla Società Utilitatis il supporto per la determinazione del benchmark di riferimento e comparazione economico finanziaria dell'offerta (ex artt. 14, comma 3, e 17, del d.lgs. n. 201/2022).**;**

- ARERA non ha ancora approvato lo schema di Piano Economico Finanziario (PEFA) di Affidamento ex art 8 all. A Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF secondo

cui tale documento deve essere *"redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22"*; pertanto il PEFA inviato da AMIA Verona S.p.A., redatto secondo i principi di contabilità generale, verrà successivamente aggiornato con lo schema approvato dall'Autorità;

Richiamati:
- la "*Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house AMIA S.p.A. (D.Lgs. 201/2022, art. 17, commi 1 e 2)*" che si intende qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale e che fornisce giustificata motivazione della convenienza dell'affidamento *in house*, della gestione del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani del Comune di Verona, alla società AMIA Verona S.p.A. (**Allegato 1**);

- l'autorevole parere rilasciato dal Prof. Pozzoli con nota PG 323668 del 03/09/2024 sulla completezza della documentazione prodotta oltre che sulla correttezza ed esaustività dell'allegata relazione ex art 14 D.lgs 201/2022, che dichiara altresì che essa tratta *"in maniera approfondita, corretta ed esaustiva, tutti gli aspetti propri della decisione di autoproduzione e che siano quindi assolutamente sufficienti perché il Consiglio di Bacino e quindi il Consiglio Comunale, possano deliberare in maniera pienamente consapevole."*; tale parere si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 3**).

Valutato che: l'affidamento *in house* ad AMIAVR S.p.A. del "*servizio pubblico locale riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Verona*", di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, come di evince dalla Relazione illustrativa sopra richiamata, in quanto:
- l'affidamento *in house*, rappresenterebbe una modalità gestoria che non prevede il riconoscimento di un profitto alla società affidataria a partecipazione pubblica, dato che lo scopo della stessa sarebbe il perseguimento dell'interesse pubblico e non la massimizzazione del profitto;
- sarebbe possibile agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio;
- l'esperienza maturata dalla società, la professionalità e il *know how* aziendale è tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche ed esigenze dell'Ente pubblico;
- i costi per gli utenti, derivanti dall'applicazione delle tariffe, sono in linea con quelli normalmente praticati nel mercato da società private, per cui appaiono assolutamente sostenibili;

Dato atto che la forma di gestione prescelta è coerente con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'impossibilità di interruzione del pubblico servizio;

Ritenuto pertanto di:
- approvare la *Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house AMIA S.p.A. (D.Lgs. 201/2022, art. 17, commi 1 e 2)*" relativa all'affidamento *in house providing* del Servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e spazzamento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

dei rifiuti urbani e i relativi allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente (**Allegato 1**);
- procedere all'affidamento in *house providing* del Servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e spazzamento dei rifiuti urbani del Comune di Verona alla società AMIA Verona S.p.A. con sede amministrativa in Verona via B. Avesani n 31 , P.IVA IT02737960233, per la durata di 15 anni;
- approvare lo schema di contratto di servizio predisposto in conformità allo schema tipo adottato da ARERA con deliberazione 385/2023/r/Rif, opportunamente integrato ed adeguato, per regolamentare l'affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona alla società AMIA Verona S.p.A., che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, completo di tutti i suoi allegati **(Allegato 2);**
- prendere atto che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, all'art. 31, comma 2, dispone che "*Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione*";
- prendere atto dell'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC;
- pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione in argomento sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE, sottoscritto con firma digitale,
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

Dato altresì atto che, come già previsto a pagina 4 della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 allegata alla deliberazione consiliare n. 28 del 21/5/2024 ad oggetto: "Consiglio di Bacino Verona città – aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria per gli anni 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 8 deliberazione ARERA N. 363/2021/R/RIF.", una volta sottoscritto il nuovo contratto di affidamento, si dovrà operare una revisione straordinaria del PEF 2025 , ai fini del suo adeguamento al perimetro dei nuovi servizi affidati, con conseguente aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, entro i termini di legge;

Visti:
- il D. Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" e in particolare
  - l'art 202 sull'affidamento del servizio secondo cui "*L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali*";
  - l'art 203 che prevede e detta il contenuto dello "schema di contratto di servizio";
  - l'art 204 che prevede e disciplina l'istituto delle "gestioni esistenti".

- il D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" ed in particolare
  - l'art 2 che definisce gli istituti della partecipazione, controllo analogo e società *in house*
  - l'art 16 che detta la disciplina dell'affidamento e i requisiti della società *in house*.

- il D. Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica" ed in particolare

– l'art 2 che definisce gli enti locali, gli enti competenti, servizi pubblici locali di rilevanza economica e i servizi pubblici locali a rete;
– l'art.3 comma 2 che annovera tra i principi Generali della gestione dei servizi pubblici locali la *"concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni*";
– l'art 7 comma 1 "*Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2";*
– l'art. 10 comma 1 che traccia il perimetro del servizio pubblico locale e il principio di sussidiarietà: "*Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge*";
– l'art. 17 comma 2 per l'affidamento a società *in house*: "*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente;*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

- l'art 3 *bis* del D.L. n. 138/2011 come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, sull'istituzione degli ambiti territoriali e sui criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- gli artt. 3 e 4 della L.R. Veneto 52/2012 che costituiscono e regolano i bacini territoriali e i consigli di bacino per l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF sullo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

Visto che con Deliberazione di Consiglio n. 77 del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la Nota di aggiornamento del DUP per l'anno 2024 e che, con Deliberazione di Giunta n. 2 del 09/01/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Verificato, per entrate e spese di competenza, il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

La Giunta Comunale nella funzione di organo esecutivo del Consiglio di Bacino (Comitato di Bacino) sottopone al Consiglio Comunale nella funzione dell'organo di indirizzo e

controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino Verona Città (Assemblea di Bacino) la presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, su proposta del Sindaco;

****

- Sottoposta dalla Vice Presidente Vicaria in votazione la proposta di delibera, ha dato il seguente esito rilevato dal sistema e proclamato dalla Vice Presidente Vicaria:

Consiglieri presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 2
Non Votanti: 0

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE, sottoscritto con firma digitale,
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

Presenti: 27
C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaggia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, C. Padovani, S. Papadia, G. Piva, P. Poli, G. Rea, P. Rossi, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, B. Tosi, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze', N. Zavarise

Assenti: 10
M. Adami, A. Bertaia, P. Bisinella, L. Didone', L. Ferrari, A. Lella, M. Mariotti, L. Pisa, R. Russo, F. Sboarina

Non Votanti: 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: 25
C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaggia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, C. Padovani, G. Piva, P. Poli, G. Rea, P. Rossi, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze', N. Zavarise

Contrari: 0 NESSUN CONTRARIO

Astenuti: 2 S. Papadia, B. Tosi

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. **di approvare** la "*Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società in house AMIA S.p.A. (D.Lgs. 201/2022, art. 17, commi 1 e 2)*" relativa all'affidamento in *house providing* del Servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona, e i relativi allegati quali parte integrante e sostanziale alla presente (**Allegato 1**);

3. **di procedere** all'affidamento in *house providing* del servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona alla società

AMIA Verona S.p.A. con sede amministrativa in Verona via B. Avesani n 31 - P.IVA n. IT02737960233, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari per 15 anni;

4. **di approvare** lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento al Comune di Verona, alla Società AMIA Verona S.p.A., che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, completo di tutti i suoi allegati; (**Allegato 2**);

5. **di incaricare** il Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4, autorizzandolo ad apportare al contratto medesimo le modifiche e le integrazioni, di natura non sostanziale, necessarie in sede di stipula;

6. **di prendere atto** che il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che all'art. 31 comma 2 dispone che "*Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione*";

7. **di prendere atto** dell'art. 17 comma 3 del suddetto D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che prevede che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC;

8. **di dare atto che**, come già previsto a pagina 4 della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 allegata alla deliberazione consiliare n. 28 del 21/5/2024 ad oggetto: "Consiglio di Bacino Verona città – aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria per gli anni 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 8 deliberazione ARERA N. 363/2021/R/RIF.", una volta sottoscritto il nuovo contratto di affidamento, si dovrà operare una revisione straordinaria del PEF 2025 , ai fini del suo adeguamento al perimetro dei nuovi servizi affidati, con conseguente aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, entro i termini di legge;

9. **di pubblicare**, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 3, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente trasmettendolo contestualmente all'ANAC;

10. **di dare altresì atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera, ivi compresa la sottoscrizione del Contratto di Servizio e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, saranno posti in essere dal Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

- Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito come rilevato dal sistema e proclamato dalla Vice Presidente Vicaria:

Consiglieri presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 25
Contrari: 0
Astenuti: 2
Non Votanti: 0

Presenti: 27
C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaggia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, C. Padovani, S. Papadia, G. Piva, P. Poli, G. Rea, P. Rossi, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, B. Tosi, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze', N. Zavarise

Assenti: 10
M. Adami, A. Bertaia, P. Bisinella, L. Didone', L. Ferrari, A. Lella, M. Mariotti, L. Pisa, R. Russo, F. Sboarina

Non Votanti: 0 NESSUN NON VOTANTE

Favorevoli: 25
C. Agnoli, V. Atitsogbe, A. Battaggia, C. Beghini, M. Bresaola, F. Casella, G. Cona, J. Cugini, A. Falezza, F. Fasoli, A. Molino, C. Padovani, G. Piva, P. Poli, G. Rea, P. Rossi, A. Rotta, F. Segattini, C. Stella, D. Tommasi, S. Tonni, P. Trincanato, S. Vallani, B. Verze', N. Zavarise

Contrari: 0 NESSUN CONTRARIO

Astenuti: 2 S. Papadia, B. Tosi

11. **di dichiarare** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini di dar seguito tempestivamente agli adempimenti di cui al precedente punto 9.

**********omissis il resto**********

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale, da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

LA VICE PRESIDENTE VICARIA
Firmato digitalmente da:
VERONICA ATITSOGBE

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale, sottoscritto con firma digitale,
da LUCIANO GOBBI, VERONICA ATITSOGBE
Documento stampato il giorno 12/12/2024.

Informazioni File

Nome: a copia conforme dcc n 62 del 02(1).10.2024 - affidamento servizio.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 52203027

Tipologia: Allegato

Dimensione: 763,4 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: CRISTIANO CASALINI CSLCST64H10E512R

Firmato da:

BARBARA LAVANDA-LVNBBR71M46B709B

Firmato da:

BECHIS ROBERTO-BCHRRT59D21L219C

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

20 gennaio 2025